

ACCORDO

SULLA DETERMINAZIONE DEL NUMERO DI ENTI PER ADOZIONI INTERNAZIONALI AUTORIZZATI AD EROGARE SERVIZI PRESSO IL REGNO DI CAMBOGIA

- 1) Il Ministero degli Affari Sociali, dei Veterani e della Riabilitazione della Gioventù e l'Autorità Centrale per le Adozioni Internazionali del Regno di Cambogia sono rappresentate da **S.E Vong Sauth** (qui di seguito denominato Parte "A"), mentre la Commissione per le Adozioni Internazionali dell'Italia è rappresentata dal Consigliere **Silvia DELLA MONICA** (qui di seguito denominata Parte "B"). Le parti sottolineano la conformità di vedute dei rispettivi paesi in materia di adozioni internazionali. Le parti riconoscono, altresì, che le Adozioni Internazionali costituiscono un vantaggio poiché consentono al bambino di poter contare su una famiglia stabile, qualora non fosse possibile risalire alla famiglia d'origine o non si addivenga ad una soluzione appropriata nel paese di provenienza, accettando i principi che regolano le adozioni internazionali stipulati dalla Convenzione sui Diritti del Fanciullo del 20 Novembre 1989 e dalla Convenzione de L'Aja sulla tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozioni internazionali del 29 maggio 1993, a cui le parti hanno aderito. Il presente accordo è concluso al fine di tutelare in ogni aspetto il superiore interesse dei minori, al fine di prevenire e sanzionare ogni attività illecita nei confronti dei minori stessi.
- 2) Le parti concordano nel determinare il numero degli enti per le adozioni internazionali della Parte "B", autorizzati dalla Parte "A" ad operare nell'ambito di Adozioni Internazionali presso il Regno di Cambogia in n. 8 enti.
- 3) a. Le parti concordano sulla legittimità e sui requisiti degli enti autorizzati alle adozioni internazionali in conformità al quadro normativo vigente nei rispettivi paesi ed ai principi della Convenzione de L'Aja sulla tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozioni internazionali. Gli enti per le adozioni internazionali che verranno autorizzati

dalla Parte B ad operare in Cambogia dovranno presentare regolare domanda per ottenere l'autorizzazione ad operare nell'ambito di adozioni internazionali presso il Regno di Cambogia e perfezionare l'adozione del minore in Italia, in conformità alle disposizioni di legge ed al quadro normativo vigente nei due paesi.

La Parte "A" autorizzerà un ente per le adozioni internazionali della Parte "B" ad operare nell'ambito delle adozioni internazionali per un periodo di 2 (due) anni, rinnovabile qualora la Parte "A" determini che i servizi del suddetto ente per le adozioni internazionali siano ancora necessari presso il Regno di Cambogia.

3) b. La Parte B comunicherà alla Parte A i nominativi degli enti da essa autorizzati ad operare nell'ambito delle adozioni internazionali presso il Regno di Cambogia.

4) Successivamente, la Parte "A" comunicherà alla Parte "B" il nominativo dell'ente per le adozioni internazionali tra quelli comunicati dalla Parte "B" autorizzato ad operare nell'ambito di adozioni internazionali presso il Regno di Cambogia, allegando copie della Documentazione sul Riconoscimento e l'Autorizzazione dell'ente per le adozioni internazionali ad operare presso il Regno di Cambogia, il mandato di rappresentanza e l'accordo sottoscritto dall'ente con l'Autorità Centrale per le Adozioni Internazionali.

5) Le parti si impegnano a collaborare per agevolare le ispezioni degli enti per le adozioni internazionali autorizzati ad operare nell'ambito delle adozioni internazionali presso il Regno di Cambogia.

6) Le parti si impegnano reciprocamente a fornire tempestive informazioni rispetto ad eventuali variazioni della normativa sulle adozioni internazionali e delle disposizioni di legge in materia di adozioni internazionali.

7) In caso di atti illeciti commessi da un ente presso il Regno di Cambogia o in Italia, le parti "A" e "B" si impegnano a darne tempestiva comunicazione al fine di gestire la questione in conformità alla normativa ed alle disposizioni di legge vigenti nel Regno di Cambogia ed in Italia.

8) Il presente accordo è redatto in 3 (tre) lingue (Khmer, italiano e inglese o francese) con identico valore giuridico in sei copie originali nella lingua di ognuna delle parti. Ognuna delle parti conserverà 3 (tre) copie originali nelle tre lingue suddette.

9) La Parte "B" si impegna ad informare l'ente per le adozioni internazionali del proprio paese di procedere alla compilazione della domanda per l'autorizzazione ad operare nell'ambito delle adozioni internazionali presso il Regno di Cambogia entro 90 (novanta) giorni con decorrenza dal primo giorno lavorativo successivo alla data di sottoscrizione dell'accordo da parte di ambo le parti. La domanda e tutta la relativa documentazione sarà trasmessa dall'Autorità Centrale, dall'ambasciata o dall'Ufficio di Rappresentanza del paese ricevente presso il Regno di Cambogia al Ministero degli Affari Esteri e per la Cooperazione Internazionale.

10) Il presente accordo ha validità per un periodo di 3 anni dalla data di sottoscrizione. Il presente accordo si rinnova tacitamente per i successivi 3 anni salvo disdetta comunicata da una delle parti non oltre i sei mesi precedenti alla data di scadenza dello stesso.

Roma, 17 Settembre 2014

Presidente della
Commissione Adozioni
Internazionali dell'Italia

Ministro degli Affari Sociali, dei
Veterani e della Riabilitazione della
Gioventù e Presidente dell'Autorità
Centrale per le Adozioni
Internazionali del Regno di
Cambogia

Firmato
Cons. SILVIA DELLA MONICA

Firmato
VONG SAUTH